

Sentenza Corte di Cassazione 20 novembre 2000, n. 14964

Sezione Lavoro

Licenziamento per inidoneità del lavoratore allo svolgimento dei compiti affidatigli – Giustificato motivo di licenziamento - Configurabilità

L'inidoneità del lavoratore allo svolgimento dei compiti affidatigli, per mancanza delle capacità e della preparazione necessari può giustificare il licenziamento non disciplinare per giustificato motivo, senza che possa rilevare in senso contrario l'inquadramento della prestazione del lavoratore nell'ambito delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, o possa eccepirsi la mancata applicazione del procedimento previsto dall'art. 11 dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950, reso efficace erga omnes con il d.p.r. 14 luglio 1960 n. 1011, prevedente, in caso di scarso rendimento, la previa ammonizione del lavoratore e la segnalazione del caso alla commissione interna, quali condizioni per l'applicazione del licenziamento, dato che la materia dei licenziamenti individuali è stata regolata ex novo dalle l. n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 con norme imperative.